

CONSULTA DEI GIOVANI E DELLE AGGREGAZIONI GIOVANILI

TESTO MODIFICATO CON DEL. DI C.C. N° 16 DEL 30/05/2005

ART. 1 COSTITUZIONE

Il Comune di San Piero Patti riconosce:

- l'importanza di fornire uno strumento di partecipazione e responsabilità alle decisioni politiche dell'amministrazione delle giovani generazioni;
- "l'importanza della partecipazione diretta dei cittadini residenti o operanti sul proprio territorio";
- l'importanza di coinvolgere i giovani e le aggregazioni giovanili, quale presenza attiva e propositiva nell'ambito sociale e culturale;
- il valore del coinvolgimento di giovani studenti di scuole medie superiori, di giovani lavoratori e disoccupati delle organizzazioni sindacali, utilizzando le forme e gli istituti della partecipazione presenti in ciascuna realtà;
- il valore del coinvolgimento delle aggregazioni giovanili;

costituisce la Consulta dei Giovani e delle aggregazioni giovanili (CdG).

Il mandato della Consulta ha la stessa durata del Consiglio Comunale.

ART. 2 IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- a) comunicare alla Consulta, le proposte per gli interventi, e per gli investimenti in materia di politiche giovanili;
- b) far pervenire, anche a richiesta della Consulta, atti, documenti, studi e dati, consentite dalle norme in vigore;
- c) pubblicizzare tramite i propri uffici, le iniziative concordate e gli eventuali documenti della Consulta;
- d) favorire l'utilizzo di spazi autonomi nei canali di informazione previsti direttamente dall'Amministrazione Comunale da parte degli organi della Consulta;
- e) favorire l'utilizzo di spazi autonomi autogestiti all'interno dei servizi di informazione dell'Amministrazione rivolte ai giovani.

ART. 3 FINALITA'

1. La Consulta ha come finalità:
 - a) di concorrere alla definizione degli obiettivi e dei programmi relativi alle politiche giovanili di competenza dell'Amministrazione Comunale;
 - b) di concorrere alla promozione ed alla realizzazione delle iniziative pubbliche e di volontariato in materia di politiche giovanili;
 - c) di promuovere, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, una strategia di informazione e comunicazione che coinvolge istituzioni, aggregazioni, associazioni coinvolte nella Consulta.
2. In relazione alla propria finalità la Consulta deve sostenere la costituzione e lo sviluppo dell'associazionismo tra i giovani e può chiedere la trattazione in Consiglio Comunale degli argomenti riguardanti problematiche giovanili.
In tal caso è affidata al Presidente della Consulta o ad altri membri della Consulta delegati dal Presidente o dalla Consulta stessa l'esposizione delle problematiche in Consiglio Comunale.
Per il raggiungimento delle proprie finalità la Consulta può istituire gruppi di lavoro. Ciascun gruppo elegge un coordinatore.

ART. 4 COMPOSIZIONE

1. La Consulta è costituita:
 - a) dai rappresentanti degli studenti della scuola Media e Superiore in misura di 1 delegato per ogni istituto superiore con sede nel territorio di San Piero Patti e Patti, scelto tra i residenti in questo Comune;
 - b) da un rappresentante studentesco del distretto scolastico;
 - c) da almeno un rappresentante degli studenti Universitari;
 - d) dai rappresentanti delle associazioni giovanili regolarmente costituite presenti ed operanti in San Piero Patti in misura di un delegato per associazione;
 - e) dai rappresentanti dei movimenti politici giovanili, di partito e Centri Sociali presenti ed operanti in San Piero Patti in misura di un delegato ognuno;
 - f) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, sostenitori degli interessi, delle istanze e dei bisogni del territorio, in misura di un delegato per organizzazione;
 - g) dai rappresentanti delle confessioni religiose presenti con propri luoghi di culto in San Piero Patti, in numero di un delegato per confessione;
 - h) Dal Sindaco, dall'Assessore al ramo, e da 3 Consiglieri Comunali di cui 2 di maggioranza e N. 1 di minoranza;
 - i) da almeno un rappresentante dei giovani non aderenti ad associazioni giovanili che designano il loro rappresentante;
2.
 - a) ogni rappresentante facente parte della Consulta ha il diritto di esprimere un solo voto;
 - b) i membri della Consulta al momento del loro insediamento non devono superare i 30 anni di età.
 - c) la Consulta può essere composta da un massimo di 35 componenti.

ART. 5
**INSEDIAMENTO, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E RINNOVO DELLA
ADESIONE ALLA CONSULTA**

1. L'insediamento, a seguito della costituzione, e la prima convocazione successiva al rinnovo della Consulta, avvengono a cura del Sindaco o di un suo delegato.
2. Dalla data di approvazione del presente regolamento, è previsto un periodo di 2 mesi entro il quale presentare domanda di partecipazione. Lo stesso periodo transitorio è previsto per gli eventuali successivi rinnovi della Consulta.
3. La domanda di partecipazione alla Consulta da parte dei gruppi e delle associazioni deve essere presentata al Sindaco.
4. La domanda, su apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale, deve essere corredata dalla documentazione attestante la natura dell'organismo (per le associazioni vale quanto previsto dall'art. 14, comma 2 del pres. Reg.), i suoi scopi, l'effettiva presenza e operatività nel territorio circoscrizionale. La domanda deve contenere anche l'indicazione della persona designata alla rappresentanza.

ART. 6
INCARICHI E RESPONSABILITA'

1. L'organo esecutivo della Consulta è composto da:
 - il Presidente;
 - 1 rappresentante delle associazioni giovanili;
 - 1 rappresentante degli studenti;
 - 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali;
 - 1 rappresentante dei movimenti giovanili politici, di partito e dei Centri Sociali;
 - 1 rappresentante delle Confessioni religiose.
2. Il Vice Presidente è scelto tra i cinque membri rappresentanti le componenti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nella composizione della Consulta e nella nomina dell'organo esecutivo per quanto possibile deve essere attuato il principio delle pari opportunità fra i sessi.

ART. 7
ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEGLI ALTRI MEMBRI DELL'ORGANO ESECUTIVO

1. Ogni membro della Consulta può esprimere 5 voti più uno. I 5 voti sono relativi ognuno ad una componente; il sesto è per l'elezione del Presidente.
2. Vengono eletti a far parte dell'organo esecutivo i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
3. Viene eletto Presidente il candidato che in prima votazione ottenga la metà più uno dei voti. In seconda votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati ed è eletto colui che ottiene il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.

ART. 8
PRESIDENTE DELLA CONSULTA

I compiti del Presidente sono:

- a) presiedere e coordinare i lavori dell'organo esecutivo e delle assemblee;
- b) convocare la Consulta e l'organo esecutivo, definendo gli o.d.g.;
- c) mantenere i contatti con l'Amministrazione Comunale e con l'esterno;
- d) curare l'attuazione di quanto deliberato dalla Consulta con il sussidio di eventuali commissioni di lavoro.

Il Vice Presidente, designato dal Presidente, lo sostituisce in caso di assenza e convoca l'Assemblea per l'elezione del Presidente e dell'organo esecutivo in caso di loro dimissioni.

ART. 9
COMPITI DELL'ORGANO ESECUTIVO

L'organo esecutivo ha il compito di attuare tutti gli orientamenti e le proposte scaturite dalla Consulta.

L'organo esecutivo si attiva per tutto ciò che riguarda le problematiche giovanili secondo le finalità di cui all'art. 3.

ART. 10
CONVOCAZIONI E VOTAZIONI

1. La Consulta si riunisce:
 - a) in via ordinaria ogni due mesi;
 - b) in via straordinaria quando l'esecutivo lo ritiene necessario o quando lo richiede un quinto dei suoi membri effettivi o il Presidente della consulta.
2. La Consulta è convocata con avviso scritto, da far pervenire a tutti i suoi componenti, al Sindaco almeno 7 gg. Prima, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e con l'elenco degli argomenti da trattare.
3. In caso di motivata urgenza, la Consulta può essere convocata in qualsiasi momento con avviso scritto.
4. Le riunioni della Consulta sono pubbliche e alle stesse possono intervenire, con diritto di parola, il Sindaco o un suo delegato ed i Consiglieri Comunali.
5. Il Presidente della Consulta può convocare alle riunioni i rappresentanti degli organi comunali e del decentramento o cittadini che possono contribuire ai lavori della Consulta stessa.
6. Per le forme di votazione si seguono quelle indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 11
PARTECIPAZIONE E SEGRETERIA

1. I membri esterni possono partecipare ai lavori della Consulta, dell'organo esecutivo, dei gruppi di lavoro previo invito.
2. Un funzionario dell'Amministrazione Comunale svolge i compiti di segreteria degli organi della Consulta.
3. Il Presidente può nominare, qualora lo ritenga necessario, fra i componenti un segretario che svolga tale compito durante le assemblee od ove il presidente stesso lo ritenga necessario.

ART. 12
MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di revisione dello Statuto da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale sono adottate dalla Consulta a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

ART. 13
NORME FINALI E TRANSITORIE

1. I gruppi e le associazioni possono revocare e sostituire in ogni momento il loro rappresentante previa comunicazione nelle forme previste dal presente regolamento.
2. In attesa delle istituzioni dell'Albo Comunale delle Associazioni, nel quale sono specificate, tra le altre, le caratteristiche delle associazioni aventi come fine le tematiche giovanili, si definiscono di seguito i criteri di ammissione alla Consulta delle associazioni sociali:
 - a) presenza di uno Statuto;
 - b) assenza di fini di lucro;
 - c) finalità dell'Associazione, evidenziate, nello Statuto, relative alle tematiche giovanili;
 - d) esistenza dell'Associazione da almeno 6 mesi prima della costituzione della Consulta.

ART. 14

La partecipazione dei rappresentanti designati alla Consulta dei giovani riveste carattere di volontariato e non è remunerata.
Tre assenze ingiustificate nell'arco di un anno solare comportano la decadenza della nomina e la relativa sostituzione.

ART. 15

Fatta salva l'attività di segreteria di cui all'art. 11, nessuna spesa può gravare sul bilancio dell'Ente.